

# Diritto & Fisco

La soluzione proposta dal garante privacy: regolamento ad hoc in attesa del codice deontologico

## E-mail in azienda? Solo per lavoro Possibili indagini interne per scovare chi usa i pc a fini privati

DI ANTONIO CICCIA

Un regolamento interno per l'uso da parte dei lavoratori di internet ed e-mail aziendale. Con l'esplicito divieto di utilizzo degli elaboratori per fini privati e l'avviso che il datore di lavoro si riserva controlli mirati a scoprire utilizzi scorretti. È questa la soluzione provvisoria per disciplinare la privacy dei lavoratori indicata da Giuseppe Chiaravallotti, componente del garante della privacy, in attesa del varo del codice deontologico da parte dell'autorità. Mentre è già pronto ed è atteso per inizio dicembre 2006 un primo provvedimento generale su privacy e rapporti di lavoro. Se ne è parlato al convegno del 27 dicembre 2006 «Tutela della privacy e nuove tecnologie» organizzato dalla Confindustria di Genova. Torna a essere attuale il documento elaborato da Confindustria nel lontano 2001 e che tratta dell'uso della posta elettronica e delle connessioni a internet nei luoghi di lavoro.

Sul punto va osservato innanzitutto che il regolamento rappresenta una disciplina disposta unilateralmente dall'impresa, in grado di garantire l'osservanza di un adempimento imposto dal codice della privacy e cioè la preventiva informativa al lavoratore. Senza la preventiva informativa è, tra l'altro, irrimediabilmente pregiudicata ogni contestazione disciplinare.

Il regolamento aziendale, tuttavia, non esclude l'applicazione dell'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300/1970). Nel caso di uso di dispositivi finalizzati a esigenze di sicurezza o della produzione da cui possa derivare un controllo a distanza dei lavoratori, il datore di lavoro deve installare gli impianti solo a seguito di apposita trattativa sindacale. In mancanza di accordo sindacale occorre rivolgersi alla sede locale della direzione provinciale del lavoro per ottenere le necessarie autorizzazioni.

Peraltro a prescindere dalla materia dei controlli a distanza, le linee guida sulle quali può articolarsi il regolamento aziendale sono le seguenti.

Per internet si prevede il divieto di navigare in siti non attinenti alle mansioni affidate e soprattutto in siti che possono rivelare opinioni politiche, religiose o sindacali del dipendente. Altri divieti sono quelli di effettuare transazioni finanziarie personali o acquisti on-line, scaricare software gratuiti senza autorizzazione, re-

gistrarsi a siti i cui contenuti non siano collegati all'attività lavorativa. Interdetta è anche la partecipazione, per motivi non professionali, a forum, utilizzare chat line, registrarsi in guest book anche utilizzando pseudonimi, memorizzare documenti informatici di natura oltraggiosa o discriminatoria.

Per la posta elettronica il regolamento aziendale tipo prevede il divieto di utilizzo per motivi non attinenti lo svolgimento delle mansioni affidate e il divieto di inviare o memorizzare messaggi di natura oltraggiosa o discriminatoria. Inoltre la posta elettronica diretta all'esterno non deve essere utilizzata per inviare documenti di lavoro «strettamente riservati»: la rete informatica aziendale, infatti, può essere intercettata da estranei.

Infine anche per la posta elettronica deve rispettare la gerarchia aziendale e, pertanto, ogni comunicazione che abbia contenuti rilevanti o contenga l'assunzione di impegni deve essere visionata o autorizzata dal responsabile dell'ufficio.

Il regolamento aziendale deve comunque contenere l'esplicita

avvertenza che l'azienda potrà in essere azioni di verifica al fine di monitorare il rispetto delle regole e per preservare l'integrità del proprio sistema informatico.

Il regolamento aziendale va ad aggiungersi ad altri adempimenti tipici della disciplina della tutela della riservatezza, come il documento programmatico della sicurezza. È da ritenere, infatti, che il Dps assolvà un valore diverso dal regolamento aziendale: il primo ha un valore descrittivo e programmatico, mentre il regolamento aziendale ha un diretto effetto prescrittivo.

Va, infine, ricordato che per la materia dei controlli sulle caselle di posta elettronica aziendale, l'orientamento non è ancora definito: da una parte abbiamo i tribunali che escludono la commissione di reato da parte del datore di lavoro che accede in caso di assenza del titolare della postazione, mentre il garante ha più volte richiamato al principio della segretezza della corrispondenza elettronica sulla base dell'equiparazione della stessa a quella cartacea. (riproduzione riservata)

### I punti del regolamento aziendale

#### INTERNET

- Divieto di navigare in siti non attinenti alle mansioni affidate
- Divieto di navigare in siti che possono rivelare opinioni politiche, religiose o sindacali del dipendente
- Divieto di effettuare transazioni finanziarie personali o acquisti on-line
- Divieto di scaricare software gratuiti senza autorizzazione
- Divieto di registrarsi a siti i cui contenuti non siano collegati all'attività lavorativa
- Divieto di partecipazione, per motivi non professionali, a forum
- Divieto di utilizzare chat line
- Divieto di registrarsi in guest book anche utilizzando pseudonimi
- Divieto di memorizzare documenti informatici di natura oltraggiosa o discriminatoria

#### POSTA ELETTRONICA

- Divieto di utilizzo per motivi non attinenti lo svolgimento delle mansioni affidate
  - Divieto di inviare o memorizzare messaggi di natura oltraggiosa o discriminatoria
  - Non utilizzare la posta elettronica diretta all'esterno per inviare documenti di lavoro «strettamente riservati»
- Ogni comunicazione rilevante o contrattuale deve essere visionata o autorizzata dal responsabile dell'ufficio

## Internet ed e-mail aziendali, le linee guida di Confindustria

### 1. Utilizzo del personal computer

a) onde evitare il grave pericolo di introdurre virus informatici nonché di alterare la stabilità delle applicazioni dell'elaboratore, è consentito installare programmi provenienti dall'esterno solo se espressamente autorizzati dalla ... (direzione o persona delegata);

b) non è consentito l'uso di programmi non distribuiti ufficialmente dal ... (inserire nome azienda distributrice) (v., in proposito, gli obblighi imposti dal dlgs 29 dicembre 1992, n. 518, sulla tutela giuridica del software e dalla legge 18 agosto 2000, n. 248, contenente nuove norme di tutela del diritto d'autore);

c) non è consentito utilizzare strumenti software e/o hardware atti a interpretare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;

d) non è consentito modificare le configurazioni imposte sul proprio pc;

e) non è consentita l'installazione sul proprio pc di mezzi di comunicazione propri (come per esempio i modem);

f) sui pc dotati di scheda audio e/o di lettore cd non è consentito l'ascolto di programmi, file audio o musicali, ... se non a fini prettamente lavorativi.

### 2. Utilizzo di supporti magnetici

a) non è consentito scaricare file contenuti in supporti magnetici/ottici non aventi

alcuna attinenza con la propria prestazione lavorativa;

b) tutti i file di provenienza incerta o esterna, ancorché attinenti all'attività lavorativa, devono essere sottoposti al controllo e relativa autorizzazione all'utilizzo da parte della ... (direzione o persona delegata).

### 3. Utilizzo della rete aziendale

a) le unità di rete sono aree di condivisione di informazioni strettamente professionali e non possono, in alcun modo, essere utilizzate per scopi diversi.

Pertanto, qualunque file che non sia legato all'attività lavorativa non può essere dislocato, nemmeno per brevi periodi, in queste unità;

b) l'azienda si riserva la facoltà di procedere alla rimozione di ogni file o applicazione che riterrà essere pericolosi per la sicurezza del sistema ovvero acquisiti o installati in violazione del presente ... (regolamento; codice di condotta; ...).

### 4. Utilizzo della rete internet e dei relativi servizi

#### • Navigazione in internet:

a) non è consentito navigare in siti non attinenti allo svolgimento delle mansioni assegnate, ... soprattutto in quelli che possono rivelare le opinioni politiche, religiose o sindacali del dipendente;

b) non è consentita l'effettuazione di ogni genere di transazione finanziaria ivi

compreso le operazioni di remote banking, acquisti on-line e simili ... salvo casi direttamente autorizzati dalla ... (direzione o persona delegata) e con il rispetto delle normali procedure di acquisto;

c) non è consentito lo scarico di software gratuiti (freeware) e shareware prelevati da siti internet, ... se non espressamente autorizzati dalla ... (direzione o persona delegata);

d) è vietata ogni forma di registrazione a siti i cui contenuti non siano legati all'attività lavorativa;

e) non è permessa la partecipazione, per motivi non professionali, a forum, l'utilizzo di chat line, di bacheche elettroniche e le registrazioni in guest book anche utilizzando pseudonimi (o nickname);

f) non è consentita la memorizzazione di documenti informatici di natura oltraggiosa e/o discriminatoria per sesso, lingua, religione, razza, origine etnica, opinione e appartenenza sindacale e/o politica.

#### • Posta elettronica:

Nel precisare che anche la posta elettronica è uno strumento di lavoro, si ritiene utile segnalare che:

g) non è consentito utilizzare la posta elettronica (interna ed esterna) per motivi non attinenti allo svolgimento delle man-

Le proposte del presidente onorario della Cassazione, Pierluigi Vigna, al convegno dell'Adc

# Un commercialista accanto al pm

## Antiriciclaggio, un esperto contabile e normativa più semplice

DI EMANUELA LANCIANESE

Affiancare all'ufficio del pm un esperto economico-contabile, come i commercialisti. Semplificare la normativa sugli obblighi antiriciclaggio e potenziare l'anagrafe del fisco con la profilatura anche di tutte le compravendite immobiliari effettuate dal soggetto tributario.

Suggerimenti che l'ex procuratore nazionale antimafia e attuale presidente onorario della Corte di cassazione, Pierluigi Vigna, ha lanciato ieri al convegno dell'Adc, l'Associazione dei dottori commercialisti, dedicato alla normativa antiriciclaggio, per valorizzare il loro ruolo nell'ambito dei procedimenti penali e lenire alcune delle loro preoccupazioni.

La direttiva 2005/60/Ce, recepita con la legge del 25 gennaio 2006, che disciplina l'antiriciclaggio, secondo il presidente nazionale dell'Adc, Vilma Iaria, «oltre ad avere un approccio confuso sulla materia, sembra ormai abbracciare qualsiasi attività e soggetto», con il rischio di creare un caos normativo che ha i suoi risvolti pratici. «È necessario

che si faccia chiarezza, una volta per tutte, sui destinatari della normativa», ha sottolineato la Iaria, «in occasione di una sistemazione organica della materia».

Sistemazione richiesta anche dal presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, Antonio Tamborrino, presente al seminario dell'Adc, e garantita dal sottosegretario all'economia Mario Lettieri, che ha promesso la creazione, entro gennaio, di una consulta formata dai rappresentanti dell'ordine dei commercialisti e

dal ministero per l'emanazione di un testo unico sull'antiriciclaggio che recepisca le osservazioni degli esperti. Osservazioni che hanno diverse diramazioni.

Primo, precisa Iaria, «i dottori commercialisti sono giuristi-economisti e pertanto svolgono, per la peculiarità della professione, altre attività che non dovrebbero essere assoggettate alla norma antiriciclaggio». Secondo, le loro funzioni «sono piuttosto equiparate a quelle di avvocati e notai e in materia dovrebbero perciò essere soggetti agli stessi adempimenti: identificazione clienti, registrazione delle operazioni e segnalazioni all'autorità di quelle di natura sospetta. Ricordo che per

notai e avvocati il rilevamento di queste ultime si limita a poche ipotesi tassativamente indicate». Pur ritenendo quindi un dovere per la categoria «cercare di ripulire l'economia da quelle infiltrazioni mafiose che ne turbano l'equilibrio naturale», ha aggiunto ancora il presidente del sindacato dei dottori commercialisti, a nome dei professionisti, «chiedere loro di indagare, spesso con pochissimi elementi a disposizione, sulla provenienza delle somme di cui dispone il cliente, significa imporre doveri che esulano dal loro mandato», con il rischio di incorrere per di più in «gravissime eventualità, come procedimenti civili per risarcimento danni», qualora i sospetti si rivelassero infondati.

Nella migliore delle ipotesi, sotto il profilo processuale dell'attuale normativa, sottolineano i commercialisti, noi rischiamo di passare dal ruolo di «persone informate dei fatti» a testimoni di giustizia. Di questo hanno discusso, tra gli altri, Ranieri Razzante, docente di legislazione antiriciclaggio all'università di Macerata, e Vincenzo Nico d'Ascola, compo-

nente della commissione di riforma del codice penale, con esperti della guardia di finanza e della magistratura. Che hanno portato alcuni esempi su come avvengano oggi alcune operazioni sospette.

Per esempio, le misure che impongono di risalire al beneficiario economico ultimo delle operazioni e di identificare il soggetto controllante della società, e che gravano sugli intermediari che a diverso titolo sono coinvolti nella costituzione e gestione societaria, nella pratica sono molto difficili da applicare. Risalire alla controllante è possibile infatti solo a partire dalla quota espressa nei bilanci della partecipata, e «il trucco» per svolgere operazioni illecite è quello di trasferire la sede della controllante all'estero, creando una serie di scatole cinesi, in modo da cancellare la vecchia società dall'albo delle camere di commercio italiane.

Si creano così soggetti imprenditoriali che operano di fatto nel nostro paese pur essendo formalmente scomparsi dal nostro ordinamento. Società fantasma, dunque: molte aprono e operano «virtualmente» grazie a internet.



Pierluigi Vigna

— Continua da pagina 31

sioni assegnate;

h) non è consentito inviare o memorizzare messaggi (interni ed esterni) di natura oltraggiosa e/o discriminatoria per sesso, lingua, religione, razza, origine etnica, opinione e appartenenza sindacale e/o politica;

i) la posta elettronica diretta all'esterno della rete informatica aziendale può essere intercettata da estranei e, dunque, non deve essere usata per inviare documenti di lavoro «strettamente riservati»;

j) ogni comunicazione (interna ed esterna), inviata o ricevuta, che abbia contenuti rilevanti o contenga impegni per ... deve essere visionata o autorizzata dalla ... (oppure: per ogni comunicazione, interna ed esterna, che ... si deve fare riferimento alle procedure in essere per la corrispondenza ordinaria);

k) non è consentito l'utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica ... aziendale per la partecipazione a dibattiti, forum o mail-list, ... salvo diversa ed esplicita autorizzazione.

Poiché in caso di violazioni contrattuali e giuridiche, sia l'azienda sia il singolo lavoratore sono potenzialmente perseguibili con sanzioni, anche di natura penale, l'azienda verificherà, nei limiti consentiti dalle norme legali e contrattuali, il rispetto delle regole e l'integrità del proprio sistema informatico.

La non osservanza del presente ... (regolamento, codice di condotta; ...) può comportare sanzioni disciplinari, civili e penali.

nali.

Ulteriori suggerimenti per la stesura del presente ... (regolamento; codice di condotta; ...)

• Al fine di favorire la lettura e il rispetto di quanto sopra esposto si suggerisce di:

- allegare al presente documento la scheda con la «configurazione di sistema» assegnata al pc di riferimento;

- segnalare il nominativo della persona cui rivolgersi per ogni richiesta di chiarimento.

• Nel caso in cui il presente documento venga posto a conoscenza dei lavoratori interessati per via telematica si suggerisce di aggiungere a margine dello stesso un pulsante, o sistema equivalente, di presa visione da parte del destinatario.

Si precisa comunque che, ai fini disciplinari, è necessaria l'affissione del ... (regolamento; codice di condotta; ...) in luogo accessibile a tutti (cfr. art. 7, legge 20 maggio 1970, n. 300).

Così Fise e Atis per affrontare i problemi fiscali e i pagamenti della p.a.

## Imprese servizi, chiesto un incontro con Damiano

DI ANDREA G. LOVELOCK

Con la piena applicazione del dlgs 231/01, che ha introdotto il principio della responsabilità penale anche per le persone giuridiche, si è di fatto aperto un nuovo capitolo riguardo ai reati commessi nello svolgimento di attività lavorative nel settore dei servizi. Con la nuova normativa, infatti, è contemplata la salvaguardia delle imprese, a patto che queste ultime abbiano assunto modelli organizzativi idonei e in grado di identificare le responsabilità, in caso di reati come concussione, corruzione o frode informatica. Ma per le imprese di servizi, l'adozione di nuovi modelli ha un costo che appesantisce ulteriormente la situazione patrimoniale delle singole realtà imprenditoriali.

Di questa e di altre difficoltà che penalizzano le imprese di servizi si è parlato ieri a Roma nel corso di un convegno promosso dalla Fise (Federazione imprese di servizi) e dalla Atis (Associazione territoriale imprese di servizi). «Le nostre aziende», ha spiegato a *ItaliaOggi* Augusto Piscicella, presidente di Atis, «sono oltre 25 mila e di queste un buon 70% non supera i 15 dipendenti. Ciò vuol dire che affrontare questa nuova normativa impone nuove voci di spesa nell'individuazione di modelli organizza-

tivi idonei, che vanno ad aggiungersi a una situazione economica già appesantita da almeno altri tre fattori di criticità, che sono l'Irap, autentico capestro per noi, poiché si tratta di una tassa che si paga sulla base di un rapporto costi/ricavi che in genere incide per un 10% del fatturato, mentre nel caso di imprese di servizi e pulizie, per esempio, il suo peso raggiunge il 90%. Il secondo elemento critico è il decreto Bersani, che pone in atto una vera ingiustizia fiscale, poiché si prevedono periodi di carcere per il mancato pagamento dell'Iva oltre i 50 mila euro, ma al tempo stesso non si regolamenta il problema del credito vantato dalle nostre imprese verso la pubblica amministrazione, che ammonta ormai a centinaia di milioni di euro. E infine la recente modifica sul tfr, che attraverso il versamento all'Inps sottrae alle nostre microimprese una liquidità essenziale per sopravvivere con la propria attività lavorativa. Di fronte a simili adempimenti e all'urgenza di diventare più competitivi, chiediamo semplicemente di non essere lasciati soli». Una solitudine che le associazioni di categoria non intendono subire anche di fronte a un altro problema, che è quello legato ai lavoratori immigrati, che rappresentano circa il 70% degli addetti in queste imprese: c'è

un'autentica emergenza nella formazione e nell'integrazione sociale, per le quali stato e governo devono dare risposte concrete. Anche per Francesco Tiriolo, direttore della Fise, «si prefigurano segnali preoccupanti per la nostra attività, in quanto, se da un lato ci viene richiesta maggiore produttività e competitività, dall'altro non si pongono in essere gli adeguati supporti e incentivi a generare tale trasformazione. Un caso su tutti riguarda, per esempio, gli appalti multiservizi, a cui, venendo spesso richiesti requisiti per i presidi sanitari e per l'informatizzazione, le imprese di servizi non possono certo accedere. Chiediamo da tempo la regolamentazione degli appalti per specifici settori affini, per consentire a tutte le aziende una trasparente e paritetica partecipazione alle gare». Di fronte a queste istanze Cecilia Donaggio, sottosegretario del ministero della solidarietà sociale, presente al convegno, si è impegnata a promuovere un incontro con il ministro del lavoro Damiano entro fine anno, per affrontare insieme alle parti il lungo elenco di problematiche che rischiano di ostacolare il percorso verso lo sviluppo e la competitività di questo comparto, che registra oltre 500 mila addetti e una forte dinamicità produttiva. (riproduzione riservata)